



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 311 del 20/03/2025

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli per lo svolgimento di tirocinio professionalizzante post-lauream per l'abilitazione alla professione di psicologo.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 20/03/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto esecutivo dal 30/03/2025

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE
Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli per lo svolgimento di tirocinio professionalizzante post-lauream per l'abilitazione alla professione di psicologo.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, con sede in Napoli, alla via Suor Orsola 10, con P.E.C. del 04/02/2025 ha prodotto istanza di convenzionamento finalizzata a stipulare un accordo inerente lo svolgimento di tirocinio post-lauream per l'abilitazione alla professione di psicologo;
- tale istanza è stata corredata di apposita bozza di atto convenzionale disciplinante il rapporto collaborativo di cui trattasi;
- la proponente U.O.C. ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, lettera a), del Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 112 del 01/02/2024, parere ai soggetti coinvolti nella scelta provvedimentoale;

Preso atto che

il Direttore U.O.C. Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi e la dirigente psicologa in servizio in questa A.O.R.N., hanno espresso il proprio parere favorevole alla stipula dell'accordo di cui trattasi;

Considerato che

questa A.O.R.N. è intervenuta a riportare alcune modifiche al patto convenzionale, relative, tra l'altro, alle modalità di svolgimento del tirocinio, in particolare all'ottemperanza del *Regolamento interno di tirocini e frequenze*;

Letto

lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, già sottoscritto dalle parti stipulanti;

Precisato che

- l'accordo produrrà i suoi effetti per una annualità dalla data di sottoscrizione e non comporterà alcun onere economico a carico di questa A.O.R.N.;
- l'attuazione dell'accordo è retta esclusivamente da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed attuato ai sensi dell'art. 18, co 1, lettera c), della Legge n° 196/1997 e s.m.i.;
- lo svolgimento delle attività formative sarà realizzato in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze* di questa AORN vigente al momento della fattispecie formativa;

Ritenuto

pertanto, di stipulare convenzione con l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli per lo svolgimento di tirocini post-lauream per l'abilitazione alla professione di psicologo;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

Deliberazione del Direttore Generale

1. di accogliere la richiesta dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli;
2. di stipulare convenzione, con il predetto *ateneo*, per lo svolgimento di tirocinio professionalizzante post-lauream, presso questa A.O.R.N., per l'abilitazione alla professione di psicologo;
3. di approvare l'allegato schema convenzionale;
4. di precisare che l'accordo avrà durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;
5. di precisare, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa azienda e saranno attuate in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze* vigente al momento della fattispecie formativa;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitari, Programmazione e Controllo di Gestione, Gestione Risorse Umane ed all'ateneo stipulante.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Annetichiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 15/02/2024;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **ACCOGLIERE** la richiesta dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli;
2. **STIPULARE** convenzione, con il predetto *ateneo*, per lo svolgimento di tirocinio professionalizzante post-lauream, presso questa A.O.R.N., per l'abilitazione alla professione di psicologo;
3. **APPROVARE** l'allegato schema convenzionale;
4. **PRECISARE** che l'accordo avrà durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;
5. **PRECISARE**, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa azienda e saranno attuate in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze* vigente al momento della fattispecie formativa;
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Informativi, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitari, Programmazione e Controllo di Gestione, Gestione Risorse Umane ed all'ateneo stipulante.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

CONVENZIONE PER TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

ALBO A - PSICOLOGIA

tra

L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10, Codice fiscale 80040520639, rappresentato dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro, nato a Napoli il 04.04.1951, di seguito definita "Università"

e

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, con sede in via Palasciano, Caserta, cap. 81100 – codice fiscale e partita IVA 02201130610, rappresentata dal Direttore Generale, dr. Gaetano Gubitosa, domiciliato presso la sede dello stesso Ente, di seguito definita "Ente Ospitante"

Visti:

- la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- il DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- la L. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

Preso atto:

della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. 239/92;

della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;

delle Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004 del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;

delle Linee di indirizzo sui tirocini approvate dal GdL Ordine - Università in data 11 novembre 2022.

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Definizione di tirocinio

Ai sensi dell'art. 2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022, il Tirocinio Pratico Valutativo in Psicologia (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate ad un apprendimento pratico e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati caratterizzanti la professione di psicologo, anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito

psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.

In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etici/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio

Per garantire requisiti di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) Durata – le attività di TPV (curriculare) utili all'acquisizione da parte dello studente dei 30 CFU (pari a 750 ore complessive) previsti per il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) si articoleranno nelle seguenti tre categorie (da svolgere anche per frazioni di esse, presso Enti esterni convenzionati):

- **attività formative svolte nella laurea triennale (10 CFU)**

- **attività formative svolte all'interno dei corsi di laurea magistrale (fino a 4 CFU)**

- **attività svolte presso enti esterni convenzionati con le università (minimo 16 CFU)**

I laureati in psicologia magistrale (vecchio ordinamento) dovranno svolgere il TPV pari a 750 ore complessive. Le ore potranno essere svolte tutte in un'unica struttura oppure suddivise in due strutture ospitanti differenti con un monte ore presso ciascun ente pari a 375 ore.

La durata del tirocinio è fissata per ciascun tirocinante nel progetto formativo approntato e condiviso con l'Ente, e deve essere commisurata in modo congruo rispetto al tipo di attività che il progetto prevede di svolgere;

b) Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio - il/la tirocinante è tenuto/a a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente ospitante, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito, nonché ai regolamenti generali dell'Ente ospitante e a quanto indicato nelle Linee di indirizzo sui tirocini dal GdL Ordine - Università.

Dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor dell'ente ospitante e condivise con suoi Responsabili. L'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno/a psicologo/a iscritto/a alla sezione A dell'Albo da almeno tre annualità che assuma la funzione di "tutor". Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione individuale rimane obbligatoria anche per l'acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

Art. 3 - Requisiti e obblighi dell'Ente ospitante

L'Ente dichiara di possedere i seguenti requisiti, necessari per la stipula della convenzione finalizzata all'attivazione del TPV:

- a) prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente ospitante o da un suo specifico settore;
- b) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/2003;

- c) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente ospitante un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali e che siano iscritti all'Albo da almeno tre anni;
- d) laddove all'interno dell'Ente sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia".
- e) Sarà impegno dell'Ente informare l'Università circa eventuali variazioni in merito ai requisiti di cui al presente articolo, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della convenzione;
- f) L'Ente si impegna, inoltre, ad accertare che ogni tutor non segua più di cinque tirocinanti contemporaneamente.
- g) L'Ente è consapevole che il tirocinante non può sostituire personale dipendente o collaboratori e non può essere considerato come risorsa professionale aggiuntiva.
- h) L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Art. 4 - Funzioni e compiti del Tutor

- a) Il tutor del TPV deve essere uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre annualità e deve possedere i requisiti indicati, dalla presente convenzione.
- b) Ciascun tutor non potrà seguire non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.
- c) Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5 e 20 del Codice Deontologico e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.

Al tutor dell'ente ospitante, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico--strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.
- 4) Ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze del tirocinante relative al «saper fare e al saper essere psicologo».
- 5) Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.
- 6) Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante e stabilite nell'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022.
- 7) La formazione dei tirocinanti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all'Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 5 - Diritti e doveri del tirocinante

- a) Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini di cui al successivo art. 8.
- b) Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.
- c) In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (vedi All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream)

- d) Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni stabilite dalla presente Convenzione, ha la possibilità di segnalare, entro le prime 250 ore di TPV, la situazione all'Università che, dopo aver effettuato le opportune verifiche (a cura dei professionisti/docenti-tutor), valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Art. 6 – Progetto formativo di tirocinio

In base al regolamento di tirocinio adottato dall'Università, vanno concordate fra l'Università e l'Ente:

- 1) la definizione del progetto formativo individuale;
- 2) modalità per la presentazione delle domande di tirocinio;
- 3) modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;
- 4) modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero;
- 5) tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

Art. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata annuale salvo recesso da una delle parti anche durante la vigenza della stessa. In tal caso, saranno salvi i tirocini in corso che saranno autorizzati prima dello scioglimento dell'accordo.

Art. 8 – Clausole finali

- a) La realizzazione del TPV non comporta per L'Università e per l'ente ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dall'ente ospitante.
- b) Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti/stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
- c) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Letto, confermato, datato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

L'Ente Ospitante
Il Direttore Generale
dr. Gaetano Gubitosa

Il Soggetto Promotore
Il Rettore
prof. Lucio D'Alessandro